

# DIRITTO DI POLIZIA

**Polizia Giudiziaria:** funzione pubblica attraverso cui lo Stato tutela l'ordine e la legalità.

**Art. 55 c.p.p.:** funzioni della Polizia Giudiziaria.

- **Comma 1°:** la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
  - Prendere notizia dei reati;
  - Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori;
  - Ricercare gli autori del reato;
  - Compiere atti necessari per assicurare fonti di prova del reato;
  - Raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
- **Comma 2°:** la Polizia Giudiziaria, svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
- **Comma 3°:** tali funzioni sono svolte da ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.

## **Ufficiali di Polizia Giudiziaria:**

- Dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti appartenenti alla Polizia di Stato;
- Ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria;
- Sindaco di comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato o un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
- Polizia municipale quando in servizio, limitatamente all'ente territoriale di competenza;

## **Agenti di Polizia Giudiziaria:**

- Agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria;

**Ausiliari di Polizia Giudiziaria:** La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

**Attività di Polizia Giudiziaria:** organi, sezioni e servizi, previsti dalla legge, destinati alle funzioni di Polizia Giudiziaria.

- Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica;
- Questura;
- Comandi dell'Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza;
- Direzione Centrale per i servizi anti-droga istituita presso il Ministero dell'Interno;
- Ispettori del lavoro;
- Ispettori A.S.L.;

**Art. 58 c.p.p.:** ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione, mentre la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto, sorvegliandole e coordinandole direttamente, attraverso servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

**Art. 59 c.p.p.:** subordinazione della Polizia Giudiziaria.

- I magistrati dirigono le sezioni di Polizia Giudiziaria;
- Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria dipendono dai magistrati;
- Gli appartenenti alla sezione di Polizia Giudiziaria, non possono essere distolti dalla loro attività, se non per disposizione del magistrato;

**Notizia di reato:** detta anche notitia criminis, è l'informazione mediante la quale il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria vengono messi a conoscenza

del compimento di un fatto che rappresenta un illecito penale. Non può essere notizia di reato il semplice sospetto.

- **Notizia specifica:** quando gli autori dell'illecito sono stati individuati;
- **Notizia generica:** quando gli autori dell'illecito non sono stati individuati;

**Registro delle notizie di reato:** apposito registro nel quale viene immediatamente iscritta la notizia di reato da parte del Pubblico Ministero. Con l'iscrizione si aprono le indagini preliminari e iniziano a decorrere i relativi termini. Se nel corso delle indagini preliminari, il fatto illecito muta la propria qualificazione giuridica o risulti diversamente circostanziato, il Pubblico Ministero procede aggiornare l'iscrizione.

**Art. 347 c.p.p.:** comunicazione della notizia di reato. Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, la riferisce al Pubblico Ministero.

- **Immediatamente anche in forma orale:** quando sussistono ragioni urgenti (es. incidente sul lavoro, omicidio, attentato, ecc.);
- **Entro 48 ore:** in caso di atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- **Senza ritardo:** anche oltre le 48 ore, per consentire alla Polizia Giudiziaria di ultimare le prime indagini;
- **Contenuto:**
  - Giorno e ora in cui è stata acquisita la notizia di reato;
  - Chi ha compiuto l'indagine;
  - Generalità e domicilio della persona offesa, dei testimoni e degli indagati;
  - Elementi raccolti;
  - Fonti di prova;
  - Attività compiute;

- Descrizione sintetica del fatto;

**Fonti di prova:** anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria continua a svolgere le proprie funzioni, assicurando fonti di prova cioè, persone, cose o documenti dai quali può essere desunta la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

**Art. 349 c.p.p.:** la Polizia Giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, attraverso vari accertamenti, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.

- **Accertamenti scientifici:** in caso di necessità, vengono eseguiti rilievi segnaletici, nel rispetto della dignità personale del soggetto (es. fotodattiloscopici, antropometrici, prelievo del DNA, ecc.).
- **Accertamenti d'ufficio:** in caso di rifiuto a collaborare, o falsificazione delle generalità, la Polizia Giudiziaria procederà, avvalendosi di idonei strumenti anche esterni, all'identificazione del soggetto nei propri uffici, permanendovi per non più di dodici ore o di ventiquattro ore se l'operazione è particolarmente complessa.

**Sommario informazioni:** dichiarazioni rilasciate dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Esse sono soggette al rispetto dello stato di libertà dell'indagato e all'obbligatoria presenza del difensore. La Polizia Giudiziaria può poi assumere sommarie informazioni anche dai potenziali testimoni, e sul luogo e nell'immediatezza del fatto.

**Art. 357 c.p.p.:** documentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria.

- **Relazione di servizio:** atto atipico il cui contenuto non è regolamentato da una norma. Consiste nella segnalazione diretta al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, di ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio. Essa è assimilabile all'annotazione, ed è inserita nel fascicolo delle indagini preliminari del Pubblico Ministero.
- **Annotazione:** atto redatto dalla Polizia Giudiziaria, recante sommarie indicazioni riassuntive di tutta l'attività investigativa o processuale.

- **Verbale:** documento redatto da un Pubblico Ufficiale, allo scopo di attestare, in forma sintetica ma completa, atti di indagine che hanno valenza probatoria in giudizio.
  
- **Atti da verbalizzare:**
  - Denunce, querele e istanze presentate oralmente;
  - Sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee dell'indagato;
  - Informazioni assunte;
  - Perquisizioni e sequestri;
  - Operazioni e accertamenti;
  - Atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti, sino a che il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini;
  
- **Forme del verbale:**
  - **Integrale:** non contengono dichiarazioni e si limitano a rappresentare un complesso di operazioni compiute o constatate;
  - **Riassuntiva:** riproduce fedelmente, nella loro parte essenziale, domande, risposte e dichiarazioni;
  
- **Requisiti del verbale:**
  - Luogo, anno, mese, giorno e ora di compilazione;
  - Generalità degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria;
  - Descrizione delle operazioni compiute e/o delle dichiarazioni ricevute;
  - Attestazione della avvenuta lettura dell'atto;
  - Sottoscrizione degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria e delle persone intervenute;

**Denuncia:** atto formale irrevocabile, orale o scritto, facoltativo o obbligatorio, con il quale si dà notizia di reato al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria. È previsto un termine per la presentazione, solo per quella obbligatoria. Chi denuncia ha diritto di ottenere l'attestazione di ricezione.

- **Per i privati:** generalmente è facoltativa, salvo nei casi previsti dalla legge (reati contro lo Stato);
- **Per i pubblici ufficiali:** è obbligatoria e per iscritto;
- **Anonima:** non ha valore probatorio;

**Referto:** denuncia di un delitto riscontrato dall'esercente una professione sanitaria. L'obbligo di referto sussiste solo quando la persona che ricorre alle cure del sanitario, sia la vittima del reato, perché prevale la tutela della salute rispetto all'interesse al perseguimento dei reati.

**Querela:** dichiarazione revocabile, orale o scritta, con la quale la vittima che ha subito il reato, o a mezzo di procuratore speciale, esprime la volontà che si proceda a punire il colpevole. Essa deve essere presentata al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria di qualunque luogo entro 3 mesi, che diventano 6 mesi per reati contro la libertà sessuale. Chi querela ha diritto di ottenere l'attestazione di ricezione.

**Misura cautelare:** provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'Autorità Giudiziaria, tesi ad evitare l'agevolazione di altri reati e la compromissione della funzione giurisdizionale.

- **Misure cautelari personali:**
  - **Coercitive:** incidono sulla libertà personale dell'indagato (es. arresti domiciliari, custodia cautelare, ecc.);
  - **Interdittive:** incidono sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (es. sospensione dall'esercizio, ecc.);
- **Misure cautelari reali:** incidono sui beni dell'indagato, o comunque a lui riconducibili (es. sequestro, ecc.).

**Prezzo:** utilità data al reo perché commetta il reato.

**Prodotto:** oggetto materiale derivante dall'illecito.

**Profitto:** guadagno o vantaggio derivante dall'illecito.

**Misure di sicurezza:** provvedimenti speciali applicabili ai soggetti non imputabili in maniera esclusiva, e ai semi-imputabili e agli imputabili, cumulativamente alla pena, fin quando il loro comportamento riveli una pericolosità sociale, diretti alla rieducazione.

- **Personali:** limitano la libertà personale del soggetto, e possono essere detentive e non, in base al fatto che il soggetto sia detenuto in un istituto o sia sottoposto a un regime di libertà vigilata.
- **Patrimoniali:** incidono sul patrimonio del soggetto.

**Pignoramento:** atto col quale si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni del debitore.

**Confisca:** misura di sicurezza incontestabile, che tende a prevenire la commissione di nuovi reati, attraverso l'espropriazione da parte dello Stato delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato, ovvero rappresentative del suo prodotto o profitto.

- **Facoltativa:** disposta dal Giudice in caso di condanna, sulle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e sulle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
- **Obbligatoria:** disposta anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna, quando la pericolosità è intrinseca alla cosa poiché questa rappresenta il prezzo del reato o perché il suo uso, detenzione o alienazione, costituisce reato. Non si applica se la cosa, il bene o lo strumento appartiene a persona estranea al reato, o l'uso, la detenzione o l'alienazione è consentita mediante autorizzazione.

**Sequestro:** privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile, decretata dall'Autorità Giudiziaria, quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto, o quale mezzo di coercizione diretto ad assicurare una prova.

- **Probatorio:** effetto proveniente dall'esito positivo di una perquisizione, per consentire l'accertamento dei fatti e l'integrità delle fonti di prova, tramite la privazione della disponibilità del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.

- **Preventivo:** decreto motivato del Giudice, o per impellenza, disposizione del Pubblico Ministero, rivolto ad impedire la prosecuzione dello stesso reato o la commissione di nuovi reati. In caso di urgenza, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria procede al sequestro, comunicando il verbale al Pubblico Ministero, colui che valuterà se trasmettere la richiesta di convalida, non oltre 48 ore, al Giudice, il quale dovrà emettere l'ordinanza entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, diversamente il sequestro perde efficacia. Il sequestro può essere disposto anche per i beni di cui è consentita la confisca. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- **Conservativo:** al fine di evitare che vengano a mancare o si disperdano beni destinabili al pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti dal reato. È possibile evitare il sequestro, offrendo cauzione idonea a garantire le dovute spese. Si converte in pignoramento, quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile.

**Dissequestro:** dopo la sentenza definitiva, salvo che sia disposta la confisca dei beni, o quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.

**Vane ricerche:** se la persona nei cui confronti è disposta la misura non viene rintracciata, la Polizia Giudiziaria redige ugualmente il verbale, e il Giudice se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dalla legge, lo stato di latitanza.

**Arresto:** restrizione della libertà personale, a seguito per scontare una pena, o quale misura precautelare.

**Flagranza:** stato di chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

**Fermo:** anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero, o la Polizia Giudiziaria nei casi previsti dalla norma, dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.

**Arresto facoltativo:** la Polizia Giudiziaria ha facoltà di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o a cinque anni in caso di delitto colposo, o per reati espressamente menzionati e in base alle circostanze del fatto (truffa, danneggiamento aggravato, ecc.).

**Arresto obbligatorio:** la Polizia Giudiziaria procede obbligatoriamente all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, o per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica (es. rapina, estorsione, omicidio colposo stradale, ecc.).

**Biglietto di carcerazione:** disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con la quale il soggetto sotto fermo, arresto o misura cautelare, viene condotto in un istituto di pena. In casi di più soggetti in concorso di reato, gli stessi saranno reclusi separatamente.

**Corpo del reato:** cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché il prodotto, il profitto o il prezzo.

**Cose pertinenti al reato:** tutto ciò che può essere utilizzato per l'accertamento relativo alla consumazione del reato.

**Perquisizione:** mezzo di ricerca della prova, che limita i diritti di libertà personale e di domicilio. Esso è adoperato dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, e in casi eccezionali anche dagli agenti, su delega del Pubblico Ministero, o di propria iniziativa sottoscrivendo il verbale di perquisizione, che deve essere convalidato entro 48 ore dall'Autorità Giudiziaria, in caso di flagranza di reato o di evasione, quando sussiste un fondato motivo di rinvenire cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso. Il difensore del perquisito ha facoltà di assistere alla perquisizione, senza il diritto di essere preventivamente avvisato.

- **Personale:** quando sussiste un fondato motivo di rinvenire sulla persona cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso.
- **Locale:** quando sussiste un fondato motivo di rinvenire in un determinato luogo cose pertinenti al reato, o il corpo del reato stesso, e che in esso possa eseguirsi il fermo, l'arresto o misura cautelare dell'imputato/evaso. Esse devono essere svolte in presenza dell'imputato/evaso, in determinate fasce orarie, dalle 07:00 alle 20:00

salvo nei casi di pericolo di compromissione delle indagini, e non possono avvenire in sedi diplomatiche o negli uffici dei difensori.

- **Domiciliare:** compiute in una abitazione o in luoghi chiusi adiacenti ad essa, ossia destinati ad uso domestico o privato.
- **Specifica:** quando si ricerca una cosa determinata, invitando il perquisito a consegnarla. Se l'invito è accolto, si potrà procedere ugualmente alla perquisizione, se si ritenga utile ai fini delle indagini.
- **Speciali:** anche senza immediato decreto, è possibile procedere a perquisizione personale, locale e domiciliare, quando sussiste un fondato motivo di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, sostanze stupefacenti o persona ricercata, e per prevenire o reprimere delitti di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, atti di terrorismo e immigrazione clandestina.

**Repertazione:** oggetto materiale prova del reato, acquisito alla giustizia e assicurato da ogni alterazione, allo scopo di garantirne l'identità in sede di dibattimento. Requisiti del verbale di sequestro:

- Descrizione delle operazioni compiute;
- Motivazione riguardo l'operazione di sequestro;
- Elenco analitico delle cose sequestrate;
- Descrizione delle misure adottate per l'assicurazione delle cose sequestrate, nonché il tipo ed il numero dei sigilli apposti;
- Quando non è possibile o non è opportuno custodire le cose sequestrate presso la cancelleria o la segreteria dell'Autorità Giudiziaria, la descrizione del luogo e del custode designati alla custodia, quest'ultimo ha l'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'Autorità Giudiziaria, diversamente sarà sottoposto alla legge penale e gli potrà essere imposta una cauzione;
- Sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il sequestro, di chi era presente al compimento del relativo atto e dell'eventuale custode nominato, nonché la dichiarazione di quest'ultimo di assumere gli obblighi di legge;

**Intercettazione:** mezzo di ricerca della prova, ammissibile solo per alcune categorie di reati (es. ingiuria, minaccia, usura, abuso, ecc.), all'esistenza di gravi indizi di reato e all'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, anche con finalità preventive, mediante il quale è possibile avere conoscenza ed eventualmente acquisire copia di uno scambio di comunicazioni fra due o più soggetti, su decreto motivato del Pubblico Ministero, previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari. In caso di urgenza, il decreto motivato deve essere trasmesso entro 24 ore al Giudice e convalidato entro 48 ore, diversamente l'intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili. In caso di intercettazione di comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, per essere compiute e utilizzate nell'attività processuale, l'Autorità Giudiziaria dispone l'immediata segretezza e la custodia in luogo protetto dei documenti, trasmettendone copia al Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato. In caso di intercettazione anche casuale che interessano parlamentari, per essere compiute e utilizzate nell'attività processuale, richiedono l'autorizzazione della camera di appartenenza. In caso di intercettazione anche casuale di conversazioni tra legale e suo assistito, si dispone l'immediata distruzione del supporto magnetico, cartaceo o digitale recante il contenuto del colloquio. Le intercettazioni possono durare per un periodo di 15 giorni prorogabili, e per reati in materia di criminalità organizzata 40 giorni, prorogabili di 20 giorni. Al termine dell'attività il verbale e le registrazioni sono trasmessi immediatamente al Pubblico Ministero e depositati entro 5 giorni presso l'ufficio dell'Autorità Giudiziaria a disposizione dei difensori e delle parti, successivamente il Giudice dispone l'acquisizione degli atti e procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietato l'utilizzo.

- **Telefonica:** acquisizione di conoscenza di telecomunicazioni attraverso un apparecchio telefonico, fisso o mobile.
- **Ambientale:** acquisizione di conoscenza di comunicazioni tra presenti attraverso un apparecchio microscopico.
- **Informatiche o telematiche:** acquisizione di conoscenza di telecomunicazioni attraverso il flusso di dati e informazioni in transito sulla rete.